

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 giugno 2020 — Commissione europea / CX****(Causa C-131/19 P) <sup>(1)</sup>**

*(Impugnazione – Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Allegato IX allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Articolo 4 – Possibilità per il funzionario che non può essere ascoltato di formulare osservazioni scritte o di farsi rappresentare – Articolo 22 – Audizione del funzionario da parte dell'autorità che ha il potere di nomina preliminarmente all'adozione della sanzione disciplinare – Asserta incapacità del funzionario di essere ascoltato nonché di formulare osservazioni scritte o di farsi rappresentare – Valutazione delle prove mediche – Difetto di risposta del Tribunale dell'Unione europea ad argomenti dedotti in primo grado)*

(2020/C 279/13)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, T. S. Bohr e C. Ehrbar, agenti)

Altra parte nel procedimento: CX (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 dicembre 2018, CX/Commissione (T-743/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2018:937), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

---

<sup>(1)</sup> GU C 182 del 27.05.2019.

---

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento avviato dal Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö****(Causa C-215/19) <sup>(1)</sup>**

*[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi – Articolo 135, paragrafo 1, lettera l) – Esenzione dall'IVA – Locazione di beni immobili – Nozione di «bene immobile» – Esclusione – Articolo 47 – Luogo delle operazioni imponibili – Prestazioni di servizi relative a un bene immobile – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articoli 13 ter e 31 bis – Armadi per apparecchiature – Servizi di alloggiamento in un data center]*

(2020/C 279/14)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Korkein hallinto-oikeus

**Parti**

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

con l'intervento di: A Oy

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che servizi di alloggiamento in un data center, nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei suoi clienti armadi per apparecchiature, affinché questi ultimi vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l'energia elettrica e vari servizi destinati a garantire l'utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono prestazioni di servizi di locazione di beni immobili cui si applica l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione, laddove, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, il fornitore non proceda alla messa a disposizione passiva, a favore dei suoi clienti, di una superficie o una postazione, garantendo loro il diritto di occuparla come se ne fossero proprietari e, dall'altro, gli armadi non siano parte integrante dell'immobile in cui sono installati, né vi siano installati in modo permanente.
- 2) L'articolo 47 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8 e l'articolo 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, devono essere interpretati nel senso che servizi di alloggiamento in un data center nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei propri clienti armadi per apparecchiature, affinché vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l'energia elettrica e diversi servizi destinati a garantire l'utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono servizi relativi a beni immobili, ai sensi di tali disposizioni, qualora i clienti non godano di un diritto di uso esclusivo della parte dell'immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

---

(<sup>1</sup>) GU C 164 del 13.5.2019.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Blackrock Investment Management (UK) Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs**

(Causa C-231/19) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera g) – Esenzioni delle operazioni di gestione di fondi comuni d'investimento – Prestazione unica utilizzata per la gestione di fondi comuni d'investimento e di altri fondi)**

(2020/C 279/15)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

**Parti**

Ricorrente: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

**Dispositivo**

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d'investimento e altri fondi non rientra nell'esenzione prevista da tale disposizione

---

(<sup>1</sup>) GU C 172 del 20.5.2019.